

**STATUTO dell' Associazione di Promozione Sociale
"Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Varese"****COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE****ART. 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Varese". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione Associazione di promozione sociale o APS successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) e assumerà quindi automaticamente la seguente denominazione finale: "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Varese - Associazione di promozione sociale", in sigla denominata: "A.R.I. Sezione di Varese APS". L'assunzione di tale nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal consiglio direttivo a tutti gli uffici interessati. L'Associazione è stata costituita nell'anno 1947 da benemeriti appassionati della radio della città di Varese.

L'Associazione si propone nell'ambito territoriale locale, ispirandosi ai medesimi principi e valori associativi dell'Associazione Radioamatori Italiani, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 368 del 10 gennaio 1950, già Associazione Radiotecnica Italiana. L'Associazione aderisce al Comitato regionale A.R.I. territorialmente competente.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale amministrativa in Varese, attualmente in largo Lanciotto Gigli n. 2 ed ha durata a tempo indeterminato.

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Varese, deliberata dall'assemblea ordinaria degli Associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto e dovrà essere comunicata dal consiglio direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 - FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere il Servizio di Radioamatore come definito da ITU/IARU (avente finalità di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico a titolo esclusivamente personale e senza alcun interesse di natura economica), la conoscenza e lo studio delle comunicazioni radioamatoriali e delle discipline alle stesse collegate, dei fenomeni fisici che le regolano, della tecnica delle trasmissioni, dei principi alla base della costruzione e sviluppo di apparecchiature, antenne e dispositivi in genere per comunicazioni amatoriali, nonché l'impiego di tali risorse con finalità di progresso e istruzione individuale e di applicazione delle stesse a vantaggio della collettività, ivi compreso l'uso delle comunicazioni radioamatoriali quale strumento per il superamento di situazioni di disagio individuale, per la promozione degli scambi e dell'amicizia tra i popoli e per la cooperazione in materia di protezione civile su richiesta delle autorità ad essa preposte, il tutto nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali che disciplinano il servizio di radioamatore.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:



- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) protezione civile ai sensi e nel rispetto delle vigenti normative con particolare riguardo alle radiocomunicazioni;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- h) L'Associazione, al fine del raggiungimento delle proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività:
 - i) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all'attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse;
 - j) dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche;
 - k) organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l'apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi similari in materia di radiotelecomunicazioni;
 - l) promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
 - m) costituire elemento di collegamento fra gli Associati e la pubblica amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l'esercizio dell'attività radioamatoriale e assistere gli Associati nei rapporti con enti similari e assisterli nei rapporti con la pubblica amministrazione;
 - n) collaborare con le autorità di Protezione civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. Il consiglio direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al periodo precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione al fine del miglior perseguimento dell'oggetto associativo può partecipare in enti, associazioni, reti e società nei limiti previsti dalla legge e dal D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.

ASSOCIATI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5 - VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate con le modalità e nei limiti previsti dal D. Lgs n. 117/2017 e s.m..

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione provvede all'assicurazione dei propri volontari, ai sensi di legge.

ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/ 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite massimo previsto dalle normative tempo per tempo vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

ART. 7 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di Associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli Associati sono annotati nel libro degli Associati dell'Associazione, che riporterà anche i recapiti (anche in forma di recapito elettronico) comunicati dagli stessi ove intendono ricevere tutte le comunicazioni sociali ad ogni effetto di legge.

Tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

ART. 9 - MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATI

- a) Per essere ammessi quali Associati è necessario presentare al consiglio direttivo domanda di ammissione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- b) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica o mezzo analogo ove si intende ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- c) dichiarare di condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione, di aver preso visione e di accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni nonché lo statuto e i regolamenti ARI e di volersi attenere agli stessi ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati salvo quanto previsto all'art. 11.

In caso di non ammissione il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Contestualmente alla domanda di ammissione il richiedente per il tramite dell'Associazione, presenta analogo istanza di ammissione all'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.).

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli Associati sono tenuti al pagamento della eventuale quota annuale dell'Associazione, stabilita dal consiglio direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

La quota associativa annuale deve essere versata entro il termine che verrà deliberato dal consiglio direttivo comunicato agli Associati. Decorso tale termine, e fino alla data dell'avvenuto pagamento, all'Associato saranno sospesi tutti i diritti ed i servizi associativi. Gli Associati che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di Associato si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione e dall'A.R.I. deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo e all'A.R.I. che provvedono di conseguenza. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se pervenuta entro il 30 novembre; altrimenti ha effetto con l'anno successivo. Le richieste di trasferimento di sezione sono gestite di intesa con la nuova sezione e con ARI e comportano, una volta effettuate, la cancellazione dall'Associazione. Esse hanno effetto con la fine dell'anno in corso.

La decadenza per morosità è deliberata dal consiglio direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli Associati potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, decoro ed il buon nome;
- c) qualora non vengano iscritti all'Associazione Radioamatori Italiani, con sede in Milano, ovvero perdano la qualifica di iscritti alla stessa.

Le esclusioni sono deliberate dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. La delibera di esclusione sarà immediatamente efficace nel caso di cui al precedente punto c). Negli altri casi non sarà immediatamente efficace e dovrà essere senza indugio comunicata all'Associato escluso ed all'Associazione Radioamatori Italiani, affinché la stessa si pronunci sull'esclusione dell'Associato anche da quest'ultima; l'esclusione produrrà effetto solo nel caso in cui, in seguito alla predetta comunicazione, lo stesso soggetto venga escluso in via definitiva anche dall'Associazione Radioamatori Italiani, con la procedura prevista dalle norme statutarie di quest'ultima.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea degli Associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, se nominato.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017. All'assemblea ordinaria degli Associati compete:

- a) discutere e deliberare sull'approvazione dei bilanci e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione, ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) approvare il regolamento di eventuali Gruppi territoriali previo consenso dei Comitati regionali. I Gruppi potranno includere esclusivamente Associati della Sezione dalla quale il Gruppo dipenderà associativamente ed amministrativamente;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati da coloro che non sono stati ammessi a membri dell'Associazione e sulle esclusioni degli Associati;
- g) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- h) nominare tra gli Associati il rappresentante di Sezione che affiancherà il presidente in seno al Comitato regionale;
- i) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale alla stessa sottoposte dal consiglio direttivo;
- j) deliberare sugli altri argomenti di cui all'art. 25 del D. lgs. 117/2017 non riservati all'assemblea straordinaria.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni qualora particolari ragioni lo rendano necessario.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio direttivo ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio direttivo oppure dall'eventuale organo di controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, inviata a ciascun Associato, ed all'organo di controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea. La convocazione contiene i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, da individuare nell'ambito del Comune ove ha sede l'Associazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione e, qualora prevista in modalità di videoconferenza o ibrida, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza di entrambi, da un Associato nominato dall'assemblea stessa; gli intervenuti nominano il segretario verbalizzante su proposta del presidente dell'assemblea. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni per l'elezione alle cariche associative.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro Associato mediante delega scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione.

ART. 15 - VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro Associato mediante delega scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione.



Ciascun Associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due Associati; si applicano in quanto compatibili, i commi quattro e cinque dell'art. 2372 c.c.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza da prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Associati aventi diritto di voto in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; le cariche sociali sono elette a maggioranza relativa; la delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 29 del presente statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione delle assemblee convocate anche o esclusivamente per l'elezione delle cariche associative, può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 16 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni assembleari possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione alle cariche associative, la votazione avviene a scrutinio segreto, con possibilità per ogni Associato di esprimere con il proprio voto un numero di preferenze non superiore ai tre quarti (3/4) del numero dei soggetti da eleggere; in tale circostanza il presidente dell'assemblea designa tra i presenti due Associati per svolgere le funzioni di scrutatori, che sovrintenderanno alle operazioni elettorali e che sottoscriveranno insieme al presidente dell'assemblea e al segretario il verbale dell'assemblea.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, e pertanto ogni Associato ha diritto ad un voto.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea fra gli Associati, e resta in carica per tre esercizi. Si applica l'art. 2382 c.c.

Il consiglio direttivo è composto da tre (3), cinque (5) o sette (7) membri, sulla base del numero di Associati regolarmente iscritti al momento della convocazione dell'assemblea indetta per la sua elezione, secondo seguente schema:

- fino a trenta (30) Associati il consiglio direttivo sarà composto da tre (3) membri;
- da trentuno (31) a sessanta (60) Associati il consiglio direttivo sarà composto da cinque (5) membri;
- oltre sessanta (60) Associati il consiglio direttivo sarà composto da sette (7) membri.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio direttivo lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso; tale consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri e non vi sia la possibilità di procedere all'integrazione di cui al comma precedente, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il presidente, o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino a tale data i consiglieri superstiti restano in carica ed esercitano esclusivamente l'ordinaria amministrazione. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il segretario ed eventualmente un tesoriere. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire all'interno dello stesso la medesima carica per più di tre mandati consecutivi.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei propri componenti o dell'organo di controllo, se nominato, e le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente o, in assenza di entrambi, da altro consigliere designato dagli intervenuti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei consiglieri intervenuti.

Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto e la riunione si considera tenuta. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna riunione del consiglio direttivo verrà firmato dal presidente e dal segretario che, salvo diversa determinazione degli intervenuti, sarà il segretario dell'Associazione.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il consiglio direttivo:

- a) redige i programmi dell'attività sociale prevista dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) delibera in ordine alla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell'Associazione;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- g) determina l'ammontare delle eventuali quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) comunica al Comitato regionale di riferimento e all'A.R.I. entro 15 giorni le nomine e le variazioni delle cariche associative e cura la relativa pubblicità;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; al consigliere così delegato spetta la rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.

ART. 20 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere effettuata dal presidente in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, mediante invio dell'avviso di convocazione ai Consiglieri, ed all'organo di controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione del consiglio direttivo è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle predette formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominato, e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 21 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede le riunioni del consiglio direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni, ivi compresa la

rappresentanza dell'Associazione, spettano al vice presidente. Il presidente convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il tesoriere, se nominato, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

ART. 23 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione, con delibera dell'assemblea degli Associati, può nominare un organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi in cui è prevista come tale dalla legge. L'organo di controllo può essere, a scelta dell'assemblea, monocratico o collegiale. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non Associati.

L'organo di controllo, se collegiale, elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato dall'assemblea un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L'organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:



economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti di legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica prevista dalla legge.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28 - LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli Associati aventi diritto al voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone in tal caso gli eventuali compensi.

ART. 29 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto su delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Radioamatori Italiani qualora rivesta la qualifica di ente del terzo settore o ad altri enti del terzo settore facenti capo all'Associazione Radioamatori Italiani, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

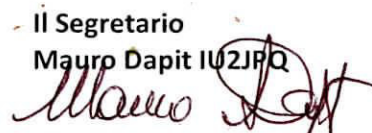
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Varese, 13-06-2025


Il Presidente
Giorgio Villa IK2QAS


Il Segretario
Mauro Dapit IU2JFQ